

OGGETTO: Posizioni cancellate dal Registro delle Imprese e dal Repertorio economico-amministrativo. Modalità di adozione dei provvedimenti plurimi di rifiuto/rigetto/non accoglimento dei protocolli sospesi ad esse riferiti.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 e ss. c.c.;

Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura",

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995 n. 581 "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n.580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Visto, altresì, il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 in materia di semplificazione sulla tenuta del Registro delle Imprese e del REA;

Rammentato, in particolare, che gli artt. 11 e ss. del richiamato Regolamento di cui al DPR n. 581/1995 disciplinano le modalità di iscrizione/deposito su domanda e che il comma 11 del predetto articolo prevede che, in caso di loro irregolarità, l'Ufficio sospende l'istanza, invitando il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione ed assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione;

Dato atto che al Registro delle Imprese ed al Repertorio economico-amministrativo di Roma affluiscono annualmente diverse centinaia di migliaia di domande/denunce riferite ad atti o fatti da iscrivere o depositare, inclusi i bilanci d'esercizio;

Preso atto che l'intenso flusso delle domande/denunce presentate al Registro delle Imprese ed al Repertorio economico-amministrativo di Roma ha da sempre determinato una percentuale elevatissima di sospensione dei procedimenti;

Atteso infatti che, dall'analisi dei dati estratti dall'archivio per il tramite di InfoCamere S.C.p.A., risulta che numerose sono le domande sospese per irregolarità e/o anomalie, tali da determinare la richiesta agli utenti di correggere e/o integrare la documentazione insufficiente o non corretta;

Considerato che era prassi dell'Ufficio del Registro delle Imprese concedere ampio spazio di tempo per regolarizzare le domande/denunce presentate e che – in diversi casi – le pratiche sospese restano tali senza essere definite o "sanate";

Preso atto che, almeno dall'introduzione della telematica quale modalità di trasmissione degli atti al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo, le interazioni con l'utenza avvengono per lo più tramite la funzione "Diario Messaggi" del sistema telematico, che prevede l'invio di messaggi di posta elettronica ordinaria e certificata;

Considerato che molte domande sospese non risultano regolarizzate oltre il termine assegnato ed accertato che è ormai trascorso diverso tempo senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'Ufficio del Registro delle Imprese;



Ritenuto che tale circostanza influisce negativamente sulle posizioni interessate, a maggior ragione su quelle già cancellate dal Registro delle Imprese e/o dal Repertorio economico-amministrativo, in relazione alle quali si rende necessario il relativo aggiornamento per una migliore comprensione della situazione *ex ante* da parte dei terzi e per consentire, inoltre, il rilascio di visure e certificati;

Tenuto conto, peraltro, che, la maggior parte delle imprese cancellate dal Registro delle Imprese non hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, tale da rendere pressoché impossibile - oltreché antieconomica - una notifica *ad hoc* dei provvedimenti di rifiuto dei protocolli rimasti sospesi nelle more della e successivamente alla cancellazione;

Ritenuto, dunque, di dover procedere alla formalizzazione dei rifiuti/rigetti per le pratiche sospese di quelle imprese che - nelle more della sospensione – sono state comunque cancellate dal Registro delle Imprese, rinviando per la relativa motivazione, al contenuto del messaggio di sospensione o – comunque – motivando, in ragione della mancata regolarizzazione;

Ritenuto, dunque, necessario procedere al rifiuto/rigetto/non accoglimento di tutti i protocolli sospesi relativi ai soggetti che risultano già cancellati dal Registro delle Imprese e dal REA, per le motivazioni di cui sopra;

Vista, dunque, la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto, in particolare, per le finalità che qui interessano, il combinato disposto degli artt. 3 bis, 8 comma 3 e 21 ter della citata legge che prevede la possibilità di ricorrere a forme di pubblicità idonee, stabilite dall'Amministrazione procedente, nel caso in cui per il "numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa";

Ritenuto di dover provvedere, in ragione dell'elevato numero dei destinatari del o dei provvedimenti di rifiuto plurimi, alla relativa notifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - Albo camerale *on line* ai sensi della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Rilevato, al riguardo, che, sebbene con riferimento alle procedure di cancellazione d'ufficio, il Giudice del Registro delle Imprese di Roma aveva già emanato un proprio atto di indirizzo (*cfr*. atto del 19.11.2019 recepito dal Conservatore con prot. 157082 del 12.12.2019) vòlto a privilegiare la predetta forma di comunicazione ogniqualvolta la notifica possa risultare, oltre che eccessivamente onerosa, altresì, del tutto inefficace;

DISPONE

di procedere, per le imprese già cancellate dal Registro delle Imprese e per i soggetti cancellati dal REA, al rifiuto/rigetto/non accoglimento delle pratiche non regolarizzare nei termini indicati, attraverso un provvedimento riepilogativo contenente, in allegato, il numero e l'anno del protocollo "sospeso" ad essi riferito;

che, per le motivazioni indicate in premessa, la notifica dei provvedimenti conseguenti alla presente disposizione avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Roma ove rimarranno per otto giorni consecutivi. Altresì, saranno inseriti nella sezione del sito istituzionale dedicata al Registro delle Imprese ai fini della raccolta;

di rammentare che avverso il provvedimento di riffiuto è, comunque, ammesso, ai sensi degli artt. 2189 c.c. e 11 commi 11 e 12 del D.P.R. n. 581/1995, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese per le istanze rivolte al Registro medesimo entro 8 gg. dal giorno della pubblicazione all'Albo camerale che



tiene luogo della notifica, nonché per le denunce al Repertorio economico-amministrativo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., entro 60 gg. dalla medesima pubblicazione, ricorso al Giudice Amministrativo, ovvero ricorso al Giudice Ordinario nei casi previsti.

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE Barbara CAVALLI

Visto il vigente Regolamento sulla pubblicazione degli atti approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 5.3.2018, la presente disposizione viene pubblicata all'Albo on line della Camera di Commercio di Roma per quindici giorni consecutivi.

La medesima sarà inserita nella sezione del sito istituzionale dedicata al Registro delle Imprese per la sua più ampia diffusione.